



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Tudor, Deborah Berton,  
con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato,  
con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del decreto del Ministero dell'Interno del 30.7.2010, notificato in data 1.10.2010  
con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto davanti al Tar Friuli Venezia-Giulia, è stato impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 30-7-2010, notificato il 1-10-2010, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente ai sensi dell'art 9 lettera f) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica). Il Ministero dell'Interno ha basato il provvedimento sull'attività informativa esperita in sede di istruttoria procedimentale, dalla quale sono emersi elementi ostativi sotto il profilo della sicurezza della Repubblica.

In sede di ricorso sono stati proposti i seguenti motivi di censura:

violazione dell' articolo 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per manifesta irragionevolezza; violazione dell'art 6 della legge n. 91 del 1992.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato eccependo l'incompetenza territoriale del Tar Friuli Venezia- Giulia. Con ordinanza n. 23 del 2011 è stata dichiarata l'incompetenza territoriale indicando come competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, davanti al quale il giudizio è stato riassunto con atto notificato il 22-2-2011.

Con ordinanza n. 5051 del 2014 il Tribunale disponeva a carico dell'Amministrazione l'onere istruttorio di produrre la documentazione sulla scorta della quale era stata assunta dagli Uffici la determinazione di rigetto della richiesta

di cittadinanza qui impugnata, seppure con le opportune cautele in ragione della natura "riservata" di detta documentazione.

L'Amministrazione provvedeva a tale adempimento, depositando una relazione istruttoria, in plico chiuso.

All'udienza pubblica del 16-10-2014, è stata aperta la comunicazione riservata ed il difensore del ricorrente ha chiesto termine per controdedurre.

Con atto notificato il 15-12-2014 sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti: eccesso di potere per mancanza dei presupposti; carenza di motivazione, travisamento dei fatti; manifesta irragionevolezza; violazione dell' articolo 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per manifesta irragionevolezza; violazione dell'art 6 della legge n. 91 del 1992.

All'udienza pubblica del 28-5-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che, in tutte le ipotesi di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, l'Amministrazione gode di un ampio potere di valutazione discrezionale circa l'esistenza di una avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale. Deve essere, infatti, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di concessione della cittadinanza per cui un tale provvedimento non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell'amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III 16 novembre 2011 n. 6046; T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 19 giugno 2012 n. 5665 ).

Nella specie il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana risulta motivato con riferimento all'emersione - in seguito all'esperimento dell'attività informativa - di elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della

Repubblica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Tali elementi sono stati confermati e specificati nella comunicazione riservata, acquisita a seguito della istruttoria disposta dal Tribunale.

Il ricorso non si presta ad essere accolto in ragione del contenuto di tale documentazione depositata in giudizio.

Dette informazioni, come è noto, vengono acquisite tramite i servizi informativi e dunque si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato.

Si può richiamare in proposito su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5103 e 19 luglio 2005 n. 3841) ad avviso della quale il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell'amministrazione.

La sezione ha già affermato anche il principio di diritto, per cui, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio II quater n. 2453 del 2014).

Gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono, infatti, naturalmente riservati e, nel caso di specie, non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri

cittadini (potere che può essere risollecitato dopo cinque anni dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).

Né può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse (talvolta accompagnate con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati. Cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. VI 4 dicembre 2009 n. 7637 e 2 marzo 2009 n. 1173).

Ancora sul merito della determinazione negativa qui impugnata, pare opportuno rammentare come sia principio consolidato in giurisprudenza, oltre alla già riferita circostanza che l'amministrazione gode di un' ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, anche la specificazione che la valutazione operata dagli uffici nel corso dell'istruttoria, che segue alla richiesta di rilascio della cittadinanza, si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato. Tale concetto di sicurezza della Repubblica, peraltro, non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5103; nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2012 n. 1749) o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale.

Inoltre, la discrezionalità inerente alla concessione della cittadinanza tanto più dev'essere esercitata con la massima cautela, in quanto il relativo provvedimento, una volta emesso, non è suscettibile di revoca per effetto di una rinnovata

valutazione discrezionale ( cfr di recente Consiglio di Stato III, 4 marzo 2015, n. 1084) .

Nel caso di specie, la difesa ricorrente, con i motivi aggiunti, ha sostanzialmente contestato la stessa compatibilità, in termini di logica e di verosimiglianza fattuale, degli elementi emersi dalla istruttoria riservata, con la cittadinanza ( israeliana) del ricorrente.

Ritiene il Collegio che tali elementi non possano inficiare le valutazioni degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato.

In primo luogo, la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato-comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. Si tratta, altrimenti detto, di apprezzare, oltre alla residenza decennale ed all'inesistenza di fattori ostativi, la sussistenza di ulteriori elementi che giustificano la concessione e motivano – come ebbe a dire il Consiglio di Stato nel parere della I<sup>a</sup> Sezione n.914/66 del 4.5.1966 “l'opportunità di tale concessione”, considerato che la concessione della cittadinanza inserisce un nuovo cittadino nella comunità nazionale, che nell'attuale Ordinamento non deve, a differenza di quanto accadeva sotto l'impero della legge n.555 del 1912, rinunciare alla cittadinanza di origine .

Inoltre, le argomentazioni del ricorrente che, ritiene prive di fondamento le risultanze dell'istruttoria svolte dall'amministrazione, sarebbero condivisibili qualora il Ministero nel determinarsi alla reiezione dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana, si fosse basato su una lettera anonima o comunque su informazioni pervenute da fonte privata e d'incerta affidabilità. Nel caso in esame,

tuttavia, le comunicazioni del Ministero, pur redatte con il linguaggio indiretto che si usa in casi del genere, sono state acquisite tramite i servizi informativi e dunque si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato. Si tratta di notizie di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali; sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare, sia perché come detto provengono dagli organi specificamente preparati e adibiti alle indagini della specie sia perché alcun certo e sicuro elemento contrario è stato prodotto dalla parte in proposito. Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell'operato del Ministero dell'Interno, che si è basato su quelle indagini ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289).

Infine, le doglianze imperniate sul difetto di motivazione e sulla mancata valutazione degli elementi relativi alla compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale sono infondate. E' stato condivisibilmente affermato che il detto obbligo di motivazione si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all'art.3 L. n.2141 del 1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria; per cui può ritenersi assolto se contenga, come già in precedenza evidenziato, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei diritti assicurati dagli artt. 24 e 113 Costituzione (cfr. Cons. St., III Sezione, n. 6161 del 17.12.2014).

In definitiva, ritiene il Collegio che il preminente interesse alla sicurezza nazionale giustifica una motivazione sintetica del provvedimento, anche "per relationem", e senza riferimenti espliciti agli atti istruttori specifici alle persone da cui sono state attinte le notizie riservate, purché, come è avvenuto nella specie, nel corso del

giudizio l'Amministrazione evidenzi gli elementi, fatti o sospetti, dai quali risulti il motivo per cui ha valutato non "opportuna" la concessione della cittadinanza, rendendo possibile all'interessato contraddire ed esercitare il proprio diritto di difesa ( Tar Lazio II quater n.816 del 2015).

La valutazione sfavorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente operata dal Ministero, quindi, non si configura viziata sotto il profilo del difetto di motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, considerato anche che il provvedimento di concessione della cittadinanza determina l'acquisizione in via definitiva di detto status, successivamente irrevocabile e quindi le valutazioni dell'amministrazione preposta devono essere improntate a particolare intensità e rigore (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289).

In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.

Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente, dall'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente FF

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)